

Una c.s. con inidoneità psicofisica rifiuta di produrre la documentazione richiesta dal medico competente e di compilare il modulo privacy per la richiesta di visita collegiale...

Data: 19/01/2021

Area Tematica: Personale a.t.a.

Argomenti: ♦ Personale/assenze: visita medico collegiale

Keywords:

#pbb #inidoneità #visita #dipendente #sospensione #messo #interessato #produrre #accertamento #medico #residenza

Domanda

Ad inizio anno scolastico viene trasferita nella nostra scuola una collaboratrice scolastica di ruolo.

Dalla lettura del fascicolo personale emerge un quadro psichico instabile.

Il medico competente ritiene che la sig.ra non possa prendere servizio e che debba produrre tempestivamente documentazione da lui richiesta.

Nel frattempo la dipendente produce certificati di malattia senza mai (ad oggi) prendere servizio. Inoltre, non produce (ad oggi) la documentazione richiesta dal medico competente.

Il Dirigente avvia anche la procedura per la visita collegiale ma la dipendente, più volte sollecitata, non produce il modulo privacy firmato obbligatorio per la richiesta.

Nel frattempo la dipendente risulta irreperibile all'indirizzo di residenza (inviate diverse raccomandate sia all'indirizzo di residenza sia a quello di domicilio indicato dalla dipendente all'atto dell'assunzione) e il DS è costretto a inviare il messo comunale.

Cosa fare?

Risposta

In merito al quesito posto si ritiene che la scuola, se dalla documentazione emerge un quadro di potenziale inidoneità psicofisica (avvalorato anche dalla valutazione del medico competente) debba comunque inviare la richiesta a visita collegiale indipendentemente dalla firma della docente sul modulo privacy.

Precisiamo meglio.

La materia è normata dal "Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" di cui al D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171.

Ai sensi del DPR 171 del 2011 il dirigente scolastico avvia la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova, nei seguenti casi:

a) assenza del dipendente per malattia, superato il primo periodo di conservazione del posto previsto nei contratti collettivi di riferimento (cfr CCNL Scuola 2007 art. 17 non modificato dal CCNL 2018);

b) disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica permanente assoluta o relativa al servizio;

c) condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio.

Pertanto, nel caso di cui alla lettera a) la richiesta di visita collegiale è ancorata ad un preciso momento temporale, mentre nei casi di cui alle lettere b) e c) la richiesta è sottesa ad una previa valutazione, da parte del dirigente, della presenza di disturbi del comportamento o condizioni fisiche del dipendente che necessitano quindi di un accertamento da parte della Commissione al fine della verifica della sussistenza di una inidoneità.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 171/2011 l'iniziativa per l'avvio della procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica permanente spetta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero al dipendente interessato.

La richiesta di accertamento non presenta particolari esigenze formali e deve essere indirizzata dal dirigente scolastico alla commissione medica e deve contenere ogni informazione utile, con specifico riferimento alle circostanze che potrebbero far presupporre la sussistenza di inidoneità al compito d'istituto.

Si deve naturalmente evitare ogni ipotesi diagnostica, di stretta competenza medica, ma ci si deve limitare ad una analitica descrizione dei fatti accaduti (essi possono comprendere lunghi periodi di assenza, episodi di malore alla presenza di terzi, esiti di precedenti visite, comportamenti tenuti dal dipendente etc.).

Il DS potrà inviare altresì certificazione medica agli atti della scuola e relativa al dipendente, utile per permettere alla CMV di esprimere un giudizio quanto più completo possibile.

Di tale richiesta la scuola deve dare immediata e contestuale comunicazione alla dipendente interessata (cfr art. 5 DPR 171/2011) che, quindi, al riguardo non può esprimere alcun diniego nè tanto meno è necessario il suo consenso per l'attivazione della visita.

Si precisa che se gli atti vengono notificati all'indirizzo ove la dipendente ha la residenza, anche se non avviene la consegna per assenza del destinatario, la notifica si avrà per compiuta giacenza. Ad ogni bene, come extrema ratio, si può ricorrere al messo comunale o all'ufficiale giudiziario come per l'appunto la scuola ha fatto.

Allorchè poi nelle more della fissazione della visita collegiale la dipendente (attualmente assente per malattia) dovesse rientrare in servizio, si potrà valutare di procedere con la sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell'art. 6 del DPR 171/2011.

Ai sensi di detto articolo il DS ha la possibilità di disporre la sospensione cautelare dal servizio nelle seguenti ipotesi:

a) in presenza di evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l'esistenza dell'inidoneità psichica, quando gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità;

b) in presenza di condizioni fisiche che facciano presumere l'inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza, prima che sia sottoposto alla visita di idoneità;

c) in caso di mancata presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di giustificato motivo.

Nel caso di specie, in caso di rientro in servizio, il dirigente potrebbe dunque disporre la sospensione cautelare, ricorrendo l'ipotesi di cui alla lettera a).

Per quanto riguarda il procedimento, in base al comma 2 del citato art. 6 l'amministrazione può disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della visita e avvia senza indugio la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente.

Il successivo comma 4 prevede che, salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la sospensione sia preceduta da comunicazione all'interessato, il quale, entro i successivi 5 giorni, può presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. La sospensione è disposta con atto motivato e comunicata all'interessato.

L'efficacia della sospensione cessa immediatamente ove, all'esito dell'accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire un pericolo per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza.

In ogni caso la sospensione cautelare dal servizio ha una durata massima di 180 giorni, salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi.

Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio, nelle ipotesi di cui alle sopra citate lettere a) e b), è corrisposta un'indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in base alla legge e ai contratti collettivi.

Il periodo di sospensione è valutabile ai fini dell'anzianità di servizio.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.